

**Regolamento
d'applicazione della legge cantonale sulle epizoozie**
(del 19 novembre 1969)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969 (qui abbreviata: legge cantonale),

decreta:

Competenze¹

Art. 1² 1È Dipartimento competente ai sensi della legge cantonale il Dipartimento della sanità e della socialità.³

2Il Dipartimento si avvale dell'Ufficio del veterinario cantonale (di seguito Ufficio). Il Dipartimento in particolare è competente a:

- a. nominare gli ispettori delle carni e i loro supplenti in base all'art. 5 lett. b) della legge;
- b. designare i veterinari ufficiali in base all'art. 8 della legge;
- c. decidere l'acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell'art. 14 della legge per un importo superiore a fr. 10'000.-.

3L'Ufficio in particolare è competente a:

- a. nominare gli ispettori del bestiame e i loro supplenti in base all'art. 5 lett. a) della legge;
- b. nominare gli ispettori degli apiari e i loro supplenti in base all'art. 5 lett. c) della legge;
- c. preavvisare le decisioni di competenza del Dipartimento;
- d. accordare il permesso per l'organizzazione di fiere e mercati di bestiame;
- e. emanare le prescrizioni di polizia epizootica per il commercio, l'alpeggio e il pascolo comune del bestiame;
- f. decidere l'acquisto di medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche ai sensi dell'art. 14 della legge per un importo fino a fr. 10'000.-;
- g. infliggere le contravvenzioni di cui all'art. 24 cpv. 2 e 3 della legge.

Art. 2 ...⁴

Art. 3 ...⁵

Fiere e mercati di bestiame

Art. 4 1I Municipi annunciano all'ufficio veterinario cantonale entro il 15 febbraio la data delle fiere e dei mercati di bestiame che si terranno nel Comune durante l'anno successivo. Il permesso è accordato dal dipartimento con pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.

2Il Municipio ordina i provvedimenti d'organizzazione. Devono essere presenti il veterinario ufficiale, l'ispettore del bestiame, gli agenti della polizia comunale e, in caso di necessità, quelli della polizia cantonale.

3Per le spese di visita veterinaria e di manutenzione della piazza di mercato, il Municipio può riscuotere le seguenti tasse:

- a. per bestiame minuto o bovino di meno di 3 mesi fino a fr. 1.40;
- b. per ogni capo equino o bovino di oltre 3 mesi fino a fr. 2.-.

Veicoli

¹ Nota marginale modificata dal R 24.8.1994.; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994; 459.

² Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedente modifica: BU 1994, 459.

³ Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

⁴ Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101; precedente modifica: BU 1978, 57.

⁵ Art. abrogato dal R 28.3.2000; in vigore dal 31.3.2000 - BU 2000, 101.

Art. 5 I veicoli stradali usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, devono avere i requisiti stabiliti dall'ordinanza federale sulle epizootie ed essere collaudati dall'ufficio cantonale della circolazione.

Macelli

Art. 6 Il sangue proveniente dalla recisione dei vasi sanguigni durante la macellazione degli animali, e non usato per scopi alimentari, è raccolto dal macellatore in recipienti idonei. L'eliminazione non può avvenire mediante immissione nelle canalizzazioni o fosse di decantazione che si scaricano nei corsi d'acqua o nei laghi.

Indennità

Art. 7⁶ 1Per i danni derivanti dalla perdita di animali secondo gli art. 9 e 10 della legge, lo Stato versa un'indennità pari all'80% del valore di stima.

2Per le aziende a carattere intensivo e per quelle in cui tutto o parte del foraggio somministrato agli animali è costituito da imbratto, l'indennizzo è pari al 60% del valore di stima.

3Sono considerate aziende a carattere intensivo, quelle in cui gli animali sono tenuti per una produzione forzata in unità economica in cui il numero dei soggetti supera le seguenti cifre:

- bestiame bovino d'allevamento e reddito	100 UBG (unità bestiame grosso)
- bestiame d'ingrasso (manze, buoi, tori)	100 capi
- vitelli d'ingrasso	100 capi
- suini d'allevamento	100 capi
- suini d'ingrasso	500 capi
- pecore e agnelli d'ingrasso	500 capi
- polli d'allevamento, ovaiole	3000 capi
- polli d'ingrasso	2000 capi
- conigli d'allevamento o d'ingrasso	500 capi
- alveari	100 popoli ⁷

Stima

Art. 8 La stima del bestiame è stabilita dai periti nominati dal Consiglio di Stato e convocati dal veterinario cantonale. Quella dei popoli di api e dei favi è stabilita dal competente ispettore delle api.

Misure profilattiche contro la peste suina e la rogna delle pecore

Art. 9 1I suini alimentati con imbratto proveniente da cucine di albergo, ristoranti, mense collettive, con scarti di macellazione o lavorazione delle carni, oppure con i confiscati all'ispezione delle carni usati secondo l'art. 115 della ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni dell'11 ottobre 1957, sono vaccinati contro la peste suina classica entro 4 settimane dall'immissione nel porcile.

2Le pecore sono sottoposte al bagno collettivo contro la rogna prima del carico dell'alpe e subito dopo lo scarico.

Divieto d'uso di determinati prodotti

Art. 10 È vietato l'impiego senza prescrizione veterinaria di prodotti contenenti idrocarburo clorato per la lotta e la prevenzione degli ectoparassiti del bestiame da reddito.

Commercio bestiame

Art. 11⁸ Chi esercita il commercio del bestiame dev'essere in possesso di una patente cantonale o intercantonale rilasciata dall'Ufficio del veterinario cantonale e versare le seguenti tasse alla cassa cantonale:

- a. tassa base

⁶ Art. modificato dal R 2.7.1974; in vigore dal 1.1.1975 - BU 1974, 263.

⁷ Cpv. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177.

⁸ Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459; precedente modifica: BU 1982, 311.

a) intercantonale	fr. 200.--
b) cantonale	fr. 100.--
b. tassa suppletoria:	
a) cavalli	fr. 10.--
b) asini, muli, bovini (+3 mesi)	fr. 1.50
c) ovini, caprini, suini, bovini (-3 mesi)	fr. --.50
c. tassa di cancelleria:	
(compreso l'abbonamento al bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria)	fr. 35.--

Registro

Art. 12 Il commerciante tiene il conteggio del bestiame sull'apposito registro da consegnare all'ufficio veterinario entro il 15 gennaio.

Abrogazioni

Art. 13 Il presente decreto abroga:

- a. il regolamento di applicazione del decreto legislativo sulla assicurazione obbligatoria delle arnie contro i danni causati dalla marciaia delle api del 23 dicembre 1938;
- b. il regolamento cantonale circa l'esercizio del commercio del bestiame del 28 marzo 1944;
- c. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la rogna delle pecore del 6 aprile 1945;
- d. la risoluzione governativa modificante gli importi delle tasse base del 17 novembre 1948;
- e. il decreto esecutivo per la profilassi contro la rabbia (idrofobia) del 7 giugno 1949;
- f. il decreto esecutivo concernente le indennità per i danni prodotti al pollame delle epizootie del 28 luglio 1953;
- g. il decreto concernente la lotta contro la mixomatosi dei conigli del 20 agosto 1957;
- h. il decreto esecutivo concernente l'assegnazione di sussidi ed indennizzi per la lotta contro le epizootie del 13 dicembre 1957;
- i. il regolamento di applicazione della legge cantonale sulle epizootie del 31 gennaio 1961;
- l. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini del 2 marzo 1962;
- m. il decreto esecutivo concernente la lotta contro la tubercolosi dei bovini e dei caprini del 17 dicembre 1963;
- n. il decreto esecutivo concernente la vaccinazione obbligatoria contro la peste suina del 6 aprile 1954;
- o. il decreto di esecuzione del decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1961 concernente l'imbratto (corobbia) del 1° marzo 1966;
- p. l'ordinanza concernente l'eliminazione delle carni confiscate del 3 febbraio 1967.

Entrata in vigore

Art. 14 Ottenuta l'approvazione del Consiglio federale⁹, questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Pubblicato nel BU **1970**, 14.

⁹ Approvazione federale: 12 gennaio 1970.